

Super-ammortamenti, uno sgravio serio per chi investe

Super-ammortamenti: come funziona la nuova agevolazione?

Dopo due misure per agevolare gli investimenti, quali le cosiddette "norma Guidi-Padoan" e "legge Sabatini-bis", è la volta della nuova misura agevolativa introdotta con la Legge di Stabilità 2016 convertita nella Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

Tale misura, cosiddetta del "Super-ammortamento", è rivolta a tutte le imprese e ai professionisti (spesso dimenticati), e non più soltanto alle piccole-medio-grandi imprese come le due precedenti agevolazioni proposte; essa, a differenza dei sopra citati provvedimenti, non richiede la presentazione di alcuna domanda o adempimento specifico per accedervi rendendo la procedura molto più semplice, snella, automatica e soprattutto appetibile. Ed è anche per questo stata accolta con molto favore dalle categorie interessate.

Nel dettaglio, l'agevolazione prevede che tutti gli investimenti in beni strumentali (beni materiali) nuovi effettuati dal 15 Ottobre 2015 al 31 Dicembre 2016 possano beneficiare di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammortizzabile ai fini delle imposte sui redditi (e non ai fini IRAP). A titolo di esempio, se un bene strumentale viene acquistato al costo di 1.000 euro, il costo ammortizzabile sarà di 1.400 euro, e ipotizzando un'aliquota di ammortamento del 20%, l'ammortamento annuo sarà di 280 euro anziché di 200 euro.

Per i soggetti IRES, con le attuali aliquote il risparmio

sarà quindi dell'11%, mentre per le persone fisiche esercenti arti e professioni dipenderà dallo scaglione IRPEF, quindi potrà oscillare tra il 9% e il 17%. Aspetto importante è che la norma prevede l'irrelevanza dei "super-ammortamenti" ai fini degli studi di settore.

I beni agevolabili sono tutti i beni strumentali nuovi, ad eccezione di fabbricati, terreni e costruzioni, dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e dei beni indicati nell'Allegato 3 della Legge di Stabilità 2016, che soddisfino il requisito della "novità" ossia occorre che i beni siano stati acquistati dal produttore o rivenditore o da un soggetto diverso purché non siano già stati utilizzati né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto.

Il beneficio riguarda anche le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori, tenendo tuttavia conto delle limitazioni previste dall'art. 164 del Tuir; il limite del costo fiscale delle auto ad esempio (18.076 euro) sarà incrementato nella misura del 40% e, quindi, è innalzato a 25.306 euro. Resta invece immutata la percentuale di deducibilità del 20% per le imprese e professionisti e dell'80% per agenti e rappresentanti.

La misura agevolativa riguarda anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria (sono esclusi dall'ambito applicativo la locazione operativa ed il noleggio). In questo caso il maggior valore verrà distribuito proporzio-

nalmente sui canoni di leasing (quota capitale) e sul valore di riscatto.

L'investimento si considererà realizzato nel momento della consegna o spedizione del bene o dell'ultimazione della costruzione per i macchinari e gli impianti realizzati in appalto; dunque se nel contratto sono previste clausole che rinviino il passaggio della proprietà a un evento successivo, ad esempio al collaudo, il momento rilevante coinciderà con la data di quest'ultimo. Il pagamento al fine dell'agevolazione non rileva in alcun modo, esso potrà avvenire (in tutto o in parte) anche in data successiva al periodo agevolato, oppure essere stato effettuato anticipatamente.

Il "super-ammortamento", in assenza di una esplicita indicazione nel testo della norma, potrà essere cumulabile con altre misure purché queste ultime non pongano un divieto espresso di cumulo con altre agevolazioni.

Si sottolinea come i calcoli dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2015 e di quello per il periodo di imposta in corso al 31.12.2016 sarà effettuato, considerando quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dei "super-ammortamenti", non permettendo così di ridurre gli acconti dovuti.

Dottor Filippo Caravati
CARAVATI PAGANI
Dottori commercialisti
Associati

FORMAZIONE

Come guarire i ragazzi dal bullismo

Le opportunità formative possono educare alle regole i giovani bulli?

Non passa settimana senza leggere o ascoltare notizie di ragazzi coinvolti dal fenomeno del bullismo, una grave manifestazione di un disagio che non è però solo una questione delle giovani generazioni. Comportamenti sociali violenti, fisici, psicologici, vengono appresi dai giovani bambini e adolescenti dal contesto sociale, dall'ambiente in cui vivono e oggi anche da media e web. La confusione che i ragazzi d'oggi percepiscono tra ciò che è lecito e ciò che è illecito, appare però responsabilità di noi adulti.

Il bullismo e questi comportamenti deviati si combattono con una maggiore volontà nel creare opportunità formative non solo per i giovani, ma soprattutto per gli adulti, che sembrano spesso inconsapevoli di essere complici o esempio, di maleducazione e violenza. Il fenomeno non è nuovo ma oggi gli strumenti formativi utili per educare alle regole ci sarebbero, serve mettersi in discussione e amare di più questi giovani figli. Serve ritrovare la via del dialogo e della comunicazione in famiglia.

Damiano Frasson
Formatore e Coach GRUEMP

WELFARE

Come funziona l'assegno di disoccupazione

Come funziona il nuovo assegno di disoccupazione?

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2016, il Decreto 29 ottobre 2015, con il quale si dà attuazione all'assegno di disoccupazione (ASDI).

L'ASDI è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, a coloro i quali abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima, ovvero siano ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI, ovvero siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un'età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato o, infine, siano in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 5.000 ovvero non abbiano usufruito dell'ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI.

Gianluca Anselmi
consulente del lavoro

FAMIGLIA

Gli obblighi dei nonni per i nipoti

Cosa succede se i genitori non hanno i mezzi per mantenere i figli?

Come noto la riforma del diritto di famiglia introdotta dalla L. 219/2012 ha parificato la posizione giuridica dei figli naturali, (nati fuori dal matrimonio) a quella dei figli legittimi. Pertanto tutti i figli minori e maggiorenni ma ancora non autosufficienti, vantano un vero e proprio diritto ad essere mantenuti. E ciò a prescindere dal fatto che siano figli di genitori coniugati e/o separati.

Ma cosa accade se i genitori non sono oggettivamente in grado di provvedere al mantenimento dei figli?

La soluzione viene fornita dall'art. 316 bis del Codice Civile, il quale stabilisce che quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti devono essere gli ascendenti in ordine di prossimità (ovvero i nonni), a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.

Attenzione però. La norma in questione trova applicazione soltanto quando l'impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli riguardi entrambi i genitori.

Andrea Giordano
Avvocato